



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 04/09/2025, n. 7201: Sull'accesso civico generalizzato nell'ambito dei contratti pubblici. Art. 35 D.lgs. 36/2023. Limiti. Bilanciamento ad alto tasso discrezionale tra trasparenza e riservatezza a tutela degli interessi economici e commerciali.

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato affronta il tema dell'accesso civico generalizzato nell'ambito dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, l'appellante, che non aveva partecipato alla procedura di gara in questione, lamenta la mancata ostensione dell'offerta tecnica prodotta dalla controinteressata nell'ambito della gara in cui la stessa risultava aggiudicataria. In particolare, l'Amministrazione aveva denegato l'esibizione dell'offerta tecnica ritenendo che la stessa ricadesse nel perimetro applicativo dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, in quanto contenente segreti tecnici o commerciali.

Il Collegio, innanzitutto, inquadra il caso di specie nella fattispecie di accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, che viene qualificato dall'Adunanza plenaria n. 10/2022 come diritto di accesso di "terza generazione", affiancandosi a quello documentale, di cui alla L. n. 241/90, e a quello civico disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013.



Il Collegio rammenta che, nel settore dei contratti pubblici, l'accesso civico generalizzato è stato codificato dall'art. 35 del D.lgs. 36/2023; tale codifica, tuttavia, non ha comportato il venir meno dell'operatività dei limiti all'accesso civico generalizzato previsti dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.

Invero, la disposizione sopracitata annovera, tra i limiti all'accesso civico generalizzato, *“gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”* (art. 5-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013).

Sul punto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, qualora vengano in rilievo interessi pubblici e privati, che ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 5-bis costituiscono limiti all'accesso civico generalizzato, la Pubblica amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione connotata da un *“alto tasso di discrezionalità”* (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 1817/2019).

Da quanto sopra esposto discende che la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare un bilanciamento concreto tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, non potendo l'accesso civico generalizzato determinare la divulgazione di informazioni sensibili suscettibili di ledere gli interessi alla riservatezza dei segreti commerciali dell'aggiudicatario e, conseguentemente, falsare la concorrenza futura.

A maggior ragione le suddette considerazioni operano nei confronti di un soggetto terzo estraneo alla procedura di gara in quanto, diversamente, quest'ultimo avrebbe la possibilità di ottenere un'ostensione maggiore rispetto a quella dei partecipanti, con conseguente vanificazione della *ratio* sottesa alla tutela del *know – how* aziendale.

[Consulta la sentenza](#)